



Regione Marche - Giunta Regionale  
A00: Registro Unico della Giunta Regionale

0108044 | 25/02/2011  
R\_MARCHE | GRM | IPC | P

*Alle nuove strutture ricettive  
della Regione Marche*

*e, p.c. Ai Comuni  
territorialmente competenti*

LORO SEDI

**OGGETTO: *Informativa circa la rilevazione movimento turistico e comunicazione prezzi***

In relazione alla comunicazione di apertura della struttura in indirizzo, pervenuta dal Comune territorialmente competente, si informa che ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico in materia di turismo, Legge Regionale n° 9 dell' 11. 7 .2006, i titolari e/o gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze dei clienti. Tale comunicazione deve essere effettuata mediante collegamento al sito <http://statistica.turismo.marche.it> con le modalità ivi previste. Allo scopo saranno inviate le credenziali di accesso (username e password). Nella sezione *Download* del sito è disponibile il *Manuale per la compilazione del C59 on line*, che contiene indicazioni utili sulla procedura dell'inserimento dei dati.

Si informa, altresì, che gli stessi titolari e/o gestori delle strutture ricettive sono tenuti a trasmettere al Comune di riferimento, ai sensi dell' art. 40 della stessa Legge, entro il 1° ottobre di ogni anno, la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo; per le nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di apertura. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli precedentemente inoltrati, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno. Si evidenzia che, nelle settimane precedenti le scadenze del 1° ottobre e del 1° marzo, la comunicazione dei prezzi può essere effettuata anche mediante collegamento al medesimo sito <http://statistica.turismo.marche.it>.

***Si ricorda che sia la comunicazione dei dati relativi al movimento turistico sia la comunicazione dei prezzi da effettuare entro il 1° ottobre di ogni anno sono adempimenti obbligatori e comportano, in caso di inadempienza, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed amministrative da parte dei Comuni territorialmente competenti, ai sensi degli artt. 44 e 45 della Legge sopra citata.***

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento ed informazione in merito, si inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Rag. Fabio Buzzo)

IL DIRIGENTE  
(Dott. Sandro Abelardi)